



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sul disegno di legge: "Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili e disposizioni in tema di gioventù".

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. *12/esr* del 8 aprile 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 8 aprile 2009:

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1° agosto 2008, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 2008, diramato alle Regioni il 7 ottobre 2008, ai fini dell'acquisizione del parere;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 22 ottobre 2008, il Coordinamento tecnico interregionale ha presentato un documento con osservazioni e proposte emendative che si sono discusse nella stessa sede;

CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti del Ministro della Gioventù hanno ritenuto accoglibili parte delle proposte presentate, riservandosi la valutazione sulle restanti richieste;

VISTA la nota del 11 dicembre 2008 con la quale la Commissione degli Assessori per le politiche sociali delle Regioni, ha comunicato, che non avendo raggiunto una convergenza sul disegno di legge in oggetto, ha rimesso il provvedimento alla valutazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

RILEVATO che nella seduta del 18 dicembre 2008 di questa Conferenza, le Regioni hanno chiesto il rinvio del provvedimento per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che la Commissione politiche sociali delle Regioni ha fatto pervenire il 26 febbraio 2009 un ulteriore documento diramato in pari data;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica l'11 marzo 2009, si è giunti ad una condivisione sugli emendamenti proposti dalle Regioni;

VISTA la nota pervenuta il 24 marzo 2009 dalla Commissione politiche sociali delle Regioni con gli emendamenti concordati nella suddetta riunione, diramata il 27 marzo 2009;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole al testo concordato in sede tecnica (Allegato A) con la raccomandazione, riferita all'articolo 2 del provvedimento, laddove prevede, tra le finalità delle comunità giovanili anche quelle turistiche, agricole, ambientali, artigianali, che tali attività potrebbero far assumere alle comunità giovanili un carattere imprenditoriale più che quello di associazionismo tra i giovani;

CONSIDERATO che il Ministro della Gioventù ha dichiarato la disponibilità a recepire le proposte delle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge "Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili e disposizioni in tema di gioventù", nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

ALL. A

Esiti della riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni sull'esame del disegno di legge "Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili ed altre disposizioni in tema di gioventù".

Roma, 11 marzo 2009

Con riferimento al documento del 28 gennaio 2009 della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome (di seguito Commissione Politiche sociali), il Dipartimento della Gioventù ed il Coordinamento tecnico interregionale (di seguito Coordinamento) hanno esaminato congiuntamente l'articolato del d.d.l. e le proposte emendative delle Regioni pervenendo alle conclusioni indicate di seguito.

Articolo 1 - Finalità ed oggetto

In merito al quadro costituzionale di riferimento (in particolare per quanto riguarda il riparto di competenze Stato-Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione) il Coordinamento prende atto della volontà del Ministero di ispirare il d.d.l. al principio di leale collaborazione e della dichiarazione del Dipartimento della Gioventù sulla configurazione delle "politiche giovanili" non in quanto materia ex art. 117 Cost., bensì in quanto funzione trasversale alle materie che l'art. 117 individua, tale quindi da incidere su competenze regionali concorrenti e residuali e da richiedere necessariamente il concorso delle Regioni nel dettare le relative disposizioni.

Alla luce di queste premesse, il Coordinamento, al fine di pervenire ad una conclusione positiva, precisa che le osservazioni espresse in data 28 gennaio possono non costituire condizione ostativa al rilascio di parere favorevole sul d.d.l., sottolineando tuttavia l'importanza di pervenire ad un'Intesa tra Stato e Regioni sulle modalità di attuazione della legge, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse finanziarie previste dal Fondo e l'accesso ai benefici finanziari da parte dei soggetti interessati.

Articolo 2 - Comunità giovanili

In merito all'art. 2, il Coordinamento prende atto che rispetto alla proposta di emendamento formulata in data 28 gennaio 2009 dalla Commissione Politiche sociali, il Dipartimento della Gioventù ha accolto i seguenti emendamenti:

- a) comma 1: le parole "di età non superiore ai 35 anni" vengono sostituite con "di età di norma non superiore ai 30 anni e, comunque, non superiore ai 35 anni".
- b) comma 2: è stata accolta la proposta emendativa regionale volta a coinvolgere le Regioni e gli Enti locali nell'attività di programmazione del Dipartimento della Gioventù in collaborazione con le comunità giovanili. Pertanto, alla fine del comma 2 dell'art. 2 del d.d.l., viene aggiunta la seguente frase, "sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e le Autonomie locali".
- c) comma 3: le parole successive a "convenzioni" vengono eliminate.

Articolo 3 - Fondo nazionale per le comunità giovanili

In merito all'art. 3, il Coordinamento concorda con il Dipartimento che la disposizione vada letta in combinato disposto con il successivo art. 7, e precisa quanto segue.

Comma 1: la proposta emendativa delle Regioni, volta a rimodulare la percentuale di destinazione del Fondo di cui all'art. 3 del d.d.l. (istituito dall'art. 1, comma 556, della legge n. 266 del 2005 come già modificate dall'art. 1, co. 1293, della l. n. 296 del 2006), non è stata accolta. Alla richiesta delle Regioni di destinare una quota non superiore al 10-12% del Fondo ai compiti istituzionali del Dipartimento e al funzionamento dell'Osservatorio, attualmente indicata nel 20 %, il Dipartimento ha chiarito che il 20% corrisponde alla percentuale massima e che, sebbene ciò non sia indicato nell'articolato, si tratta di una previsione transitoria e sperimentale, vincolata cioè alla prima applicazione della normativa in questione e che quindi in futuro la percentuale destinata alle attività sopraindicate verrà diminuita.



Sempre in merito al **comma 1**, a fronte della richiesta del Coordinamento di utilizzare lo strumento dell'Intesa (prevista all'art. 3 del d.lgs. 281 del 1997) in sede di Conferenza Unificata (ex art. 8, d.lgs. 281/97) per definire i criteri di riparto del Fondo e non solo le modalità operative del suo funzionamento, come indicato al comma 2 dell'art. 7, il Dipartimento si è riservato di operare un approfondimento in sede politica. Il 12 marzo u.s. il Dipartimento ha sciolto la riserva ed ha accolto la proposta del coordinamento.

Alla **lettera b) del comma 1** è stata accolta la proposta delle Regioni di riformulare il testo della lettera in questione sostituendo le parole "destinare stabilmente" con "vincolo di destinazione d'uso per un numero di anni da definirsi nella convenzione".

Articolo 4 - Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili

A fronte della richiesta delle Regioni di accrescere il numero dei propri rappresentanti all'interno dell'Osservatorio e di inserire anche una rappresentanza degli Enti Locali, la composizione dell'Osservatorio è stata ridefinita come segue: il totale dei componenti dell'Osservatorio è stato portato a 16 di cui: 5 rappresentanti delle amministrazioni centrali; 4 rappresentanti della Conferenza Unificata, di cui 1 degli Enti locali; 2 rappresentanti del Forum Nazionale giovani; 5 rappresentanti delle Comunità giovanili.

In merito alla proposta di spostare all'art. 5 "Registro delle comunità giovanili" quanto indicato nell'ultima parte del comma 5 dell'art. 4, ossia le disposizioni per individuare le Comunità giovanili, nonché quelle per la loro iscrizione e cancellazione nel Registro nazionale, avanzata per rendere più coerente e trasparente l'impianto dello stesso art. 5 si comunica quanto segue.

Il 12 marzo u.s. il Dipartimento ha sciolto la riserva ed ha comunicato di non poter accogliere la proposta delle Regioni.

E' stata invece accolta la proposta di inserire il seguente ulteriore comma "l'Osservatorio si coordina con gli Osservatori regionali sui giovani, ove istituiti".

Articolo 5 - Registro delle comunità giovanili

Comma 2: si è concordato di modificarlo nel modo seguente:

"2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte a domanda le comunità giovanili che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e che nei propri statuti prevedano l'impegno degli associati a contrastare efficacemente, all'interno della comunità giovanile o in prossimità di essa, ogni forma di discriminazione o violenza, ovvero di promozione o esercizio di attività illegali nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool".

Nel testo dell'articolo rimane il riferimento alla lettera c) come ulteriore requisito.

Il Coordinamento tecnico si è riservato inoltre di proporre alla Commissione Politiche sociali della Conferenza e quindi al Ministero ulteriori requisiti, in particolare per quanto attiene all'individuazione di criteri di dimensionamento delle attività delle comunità giovanili, in quanto associazioni: se di valenza strettamente territoriale o sovralocale (comunale, provinciale, regionale, nazionale).

Con riferimento alle osservazioni delle Regioni sul registro nazionale e sui già esistenti registri regionali per l'associazionismo e il volontariato, il Dipartimento ha precisato che allo stato attuale sulle comunità giovanili è previsto solo un registro nazionale. E' stato altresì precisato dal dott. Fantoma che è prevista la possibilità di lavorare con le Regioni per organizzare, nell'arco di tre anni, registri regionali.

Articolo 7 - Disposizioni finali

In merito all'art. 7, nonché alle correlate proposte emendative regionali dell'art. 3 del d.d.l., il Coordinamento tecnico ha ribadito la richiesta di includere, tra gli oggetti dell'Intesa in sede di



Conferenza prevista al comma 2 dell'articolo in esame, anche la definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui all'art. 3 del d.d.l.

Anche in merito a questa richiesta, il Dipartimento si è riservato di rispondere in seguito a un approfondimento della questione in sede politica. Il 12 marzo u.s. il Dipartimento ha sciolto la riserva ed ha accolto la proposta formulata dalle Regioni.

Roma, 11 marzo 2009

